

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/256 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell'autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione, una relativa a un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 e una relativa a un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione del preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e del preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale».
- (4) Nei pareri del 27 novembre 2018 ⁽²⁾ ⁽³⁾ e del 29 giugno 2022 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 e il preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che tali preparati dovrebbero essere considerati potenziali sensibilizzanti delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al fatto che gli additivi siano potenzialmente irritanti per la pelle e per gli occhi o sensibilizzanti della pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 e il preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 possono essere efficaci nel migliorare la consistenza fecale. L'Autorità ha tuttavia espresso alcune riserve sulla diminuzione lineare del tenore di umidità delle feci che, se prolungata nel tempo, potrebbe mettere in dubbio i benefici dell'uso a lungo termine degli additivi, in quanto potrebbe causare stipsi. Essa ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 e del preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali preparati. È opportuno prevedere un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e un'etichettatura specifica degli additivi e delle premiscele che li contengono per quanto riguarda i possibili effetti nocivi a lungo termine dell'uso degli additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(1):5524.

⁽³⁾ EFSA Journal 2019;17(1):5526.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2022;20(7):7436.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2022;20(8):7437.

